

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 1985****che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/113/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri****(85/405/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Gli allegati I e II della direttiva 79/113/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

vista la direttiva 79/113/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/1051/CEE ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

Gli stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 26 marzo 1986 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

considerando che l'esperienza acquisita e lo stato di avanzamento della tecnica consentono ora di adeguare alle reali condizioni di prova le prescrizioni di cui agli allegati I e II, della direttiva 79/113/CEE,

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1985.

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva concernente la determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri,

Per la Commissione

Stanley CLINTON DAVIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 376 del 30. 12. 1981, pag. 49.

ALLEGATO

MODIFICHE DELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 79/113/CEE

5. STRUMENTAZIONE

Il testo del punto 5.2 è sostituito dal seguente:

5.2. Strumenti di misura

Per soddisfare la condizione precedente si può utilizzare:

- a) un fonometro che risponda almeno ai requisiti della pubblicazione IEC 651, 1979, 1^a edizione, per il tipo di strumenti della classe 1. Lo strumento verrà utilizzato in posizione di risposta «S».

Il punto b) rimane invariato.

Nella nota, al punto 5.2 e ai punti 5.3 e 5.4, le parole «IEC 179, 1973, 2^a edizione» sono sostituite dalle parole «IEC 651, 1979, 1^a edizione».

7. ESECUZIONE DELLE MISURE

7.3.1. *Individuazione di un rumore con componenti ad impulsi*

Nella terza riga le parole tra parentesi «pubblicazione IEC 179 A/1973», sono sostituite dalle parole: «pubblicazione IEC 651, 1979, 1^a edizione».

MODIFICHE DELL'ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 79/113/CEE

3. DEFINIZIONI

3.2 Livello continuo equivalente di pressione acustico $L_{Aeq}(t_1, t_2)$

Nella seconda riga le parole «norma IEC 179, seconda edizione 1973» sono sostituite dalle parole: «pubblicazione IEC 651, 1979, 1^a edizione».
